



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

30/04/14

Proposta di legge

D'iniziativa dei deputati

Istituzione del Corpo Nazionale di Protezione Civile Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze.

Onorevoli colleghi,
la legge 24 febbraio 1992 n° 225, stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è la struttura potante della Protezione Civile. Questa norma, pur rappresentando un passo avanti nella riorganizzazione della Protezione Civile è rimasta , a distanza di 20 anni, lettera morta.

Il decreto legge 7 settembre 2001, n° 343, convertito, con modifiche dalla legge 9 novembre 2001 n° 401, ha abrogato l'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, che istituiva l'agenzia nazionale di Protezione Civile, ma non ne prevede un nuovo assetto organizzativo e strutturale .

Rimane indefinito il modello per ciò che riguarda la tipologia dei rischi, le attività di Protezione Civile, la distribuzione di responsabilità e competenze e, in particolare, l'organizzazione delle amministrazioni competenti e le loro funzioni formative e informative.

Da una indagine del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in Italia un comune su tre è ad elevato rischio di dissesto idrogeologico. Le aree a più alto rischio sono oltre 12.000. Il fabbisogno per queste emergenze è elevato, le frane interessano circa 7.100 aree, mentre il pericolo alluvione si riscontra in quasi 2.750 zone.

Tale quadro è provvisorio e si basa sullo stato d'attuazione della pianificazione

provinciale. In particolare, sono state censite le aree a rischio frane, valanghe e alluvioni, come previsto dal decreto legge 11 giugno 1998 n° 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n° 267, noto come decreto "Sarno".

In questo quadro di censimento non sono state calcolate le ultime tragedie che hanno colpito il paese a partire da: alluvione di Messina 2009, Calabria 2011, Liguria 2011, l'emergenza terremoto de L'Aquila 2009, l'emergenza neve, l'affondamento della Concordia, il terremoto in Emilia 2012. A ciò si aggiungano le varie emergenze umanitarie.

Siamo in un contesto nazionale difforme e condizionato dalla stessa morfologia del territorio, il problema tuttavia interessa l'intera penisola.

Per quanto riguarda il rischio sismico in Italia si sono verificati dal 1905 al 1997, 19 eventi con oltre 124 mila morti, tale dato, purtroppo, è ogni anno in crescita, infatti nel 2009 si è registrata una scossa nella provincia de L'Aquila con oltre 300 morti e una nel 2012 nell'Emilia Romagna con altre vittime, negli anni precedenti, scosse che hanno colpito le Marche e l'Umbria. Ogni giorno nel paese si registrano oltre 170 scosse di media e lieve entità.

Altro fenomeno è quello relativo agli incendi boschivi, che ogni anno colpiscono gravemente il patrimonio



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

30/04/14

forestale; gli incendi sono spesso causati dall'uomo per incuria o dolo. L'aumento di visitatori turistici nelle riserve forestali e la totale mancanza di educazione ambientale ne sono le cause principali il cui tentativo di contenimento attraverso la L. 353/2000 si è rivelato insufficiente.

Vi sono anche problemi relativi agli inquinamenti, spesso dovuti a dolo o negligenza dell'uomo, e alle grandi quantità di materiali pericolosi che ogni giorno attraversano la rete stradale e ferroviaria del paese.

Altre categorie di rischio richiedono interventi continui ed urgenti nel nostro paese: incendi di abitazione e incendi su siti industriali, incidenti stradali e sul lavoro, con conseguente necessità di soccorso alle persone.

Attualmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera quotidianamente nelle attività di Protezione Civile.

La Protezione Civile interessa diverse istituzioni (Ministero dell'Ambiente, della Sanità, dell'Interno, dei Beni Culturali) e molteplici strutture (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, volontari sanitari e di Protezione Civile)

La legge 225 del 1992, inoltre individua le forze che concorrono alle attività di Protezione Civile, ma non una componente responsabile e autorevole in grado di coordinare la previsione, la prevenzione ed il soccorso, mettendo a punto per i cittadini piani di educazione alla Protezione Civile.

Con la presente proposta di legge si intende stabilire inequivocabilmente che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è la struttura di riferimento dell'organizzazione statale in materia di: Protezione Civile

soccorso tecnico urgente e gestione delle emergenze, necessita perciò di essere ricollocata presso un dipartimento ad hoc sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri con poteri di coordinamento limitatamente alle prime fasi dell'emergenza, dopodiché terminata la fase acuta il sito interessato viene messo a disposizione di altri ministeri ognuno per le proprie competenze.

Dipartimento a cui va attribuita una nuova definizione di "Corpo nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze", per una ragione di carattere organizzativo; infatti, nelle prime fasi di un'emergenza l'organismo che sovrintende e coordina tutte le attività di salvaguardia dell'incolumità pubblica deve avere quell'autorevolezza e professionalità necessaria al fine di portare a termine il salvataggio delle vite umane, avere prerogative privilegiate nei confronti delle altre amministrazioni, essere super partes; non può essere inglobato in un dicastero. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può fornire i mezzi necessari e gli uomini adeguati per superare il tradizionale concetto dell'intervento di emergenza ed entrare in quello della prevenzione quotidiana e della educazione (art. 1 e 2 della presente proposta di legge)

All'articolo 3 vengono indicati i compiti del Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze, comprendenti le attività di educazione, raccolta dati, e soprattutto coordinamento di tutte le attività e le strutture che compongono il corollario dei soccorsi



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

30/04/14

tecnici urgenti. Un coordinamento gestionale e organizzativo quasi << sul campo >>

All'articolo 4 vengono indicate le nuove strutture in cui l'istituendo Corpo dovrà organizzarsi per operare al meglio, sia nell'ambito delle attività tradizionali sia in quelle rese necessarie da una società moderna e complessa quale la nostra.

Gli articoli 5 e 6 indicano le conseguenze amministrative e finanziarie del passaggio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'istituendo Dipartimento del Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze.

Gli ultimi articoli indicano i passaggi normativi necessari per dare attuazione alla legge; abrogano infine alcune norme che di fatto configurano un Corpo Nazionale ancora basato su strutture militari (tanto da prevedere l'armamento individuale) o addirittura militarizzabile in caso di necessità.

Proposta di legge:

art. 1

(Collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze)

1 – Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il conseguimento delle finalità di Protezione Civile Soccorso Tecnico Urgente, Prevenzione ed Emergenze, è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2 – Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituisce il fulcro fondamentale e primario della Protezione Civile e assume la denominazione di “Corpo Nazionale di Protezione Civile Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze”. Il Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente e della Prevenzione e delle Emergenze effettua una presenza operativa sul territorio, in grado di garantire interventi specializzati e di massa nelle grandi concentrazioni urbane e nelle aree a rischio calamità.

art. 2

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)

1 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove, indirizza, coordina e controlla le attività delle amministrazioni dello Stato nei settori che interessano la previsione e la prevenzione delle calamità nonché la gestione delle prime fasi acute delle emergenze e dei soccorsi.

2- ai fini del coordinamento della Protezione Civile, oltre che della struttura dipartimentale istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri, il presidente del consiglio dei ministri, si può avvalere per l'assolvimento delle funzioni di sua competenza, della collaborazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure di un sottosegretario, il quale assume la direzione del “Corpo nazionale di Protezione Civile, soccorso tecnico urgente e della prevenzione e dell'emergenze” e ne cura l'efficienza operativa ed amministrativa nelle prime fase dell'emergenza.



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

30/04/14

3 – il consiglio dei ministri, al verificarsi di eventi calamitosi o in previsione di essi, sulla base della loro tipologia, delibera lo stato di emergenza nazionale ne determina l'estensione territoriale, secondo la stima della natura e dell'entità degli stessi eventi. Il consiglio dei ministri provvede altresì alla revoca dello stato di emergenza.

Art.3

(Compiti del Corpo nazionale di Protezione Civile, soccorso tecnico urgente e della prevenzione e dell'emergenze)

sedi e gli Uffici del Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente e della prevenzione e dell'emergenze, e le attuali strutture centrali di Protezione Civile, sono centri organizzativi e di riferimento sul territorio per le attività di salvaguardia e tutela dell'incolumità pubblica.

a) coordinamento operativo ed esecutivo delle associazioni di volontariato e degli organismi che le promuovono,

b) predisposizione e coordinamento delle esercitazioni in materia di tutela e salvaguardia della vita umana, degli animali e dei beni sul territorio dello Stato,

c) raccolta delle informazioni, ricerche e dati, elaborati degli enti preposti, utili alle attività di prevenzione, educazione ed intervento di soccorso tecnico urgente, Protezione Civile ed emergenza, sul territorio,

d) partecipazione alla predisposizione dei programmi nazionali elaborati dagli enti nazionali di ricerca, di previsione, di prevenzione e soccorso, in relazione alle varie ipotesi di rischio ed ai piani per

l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. per le attività indicate al comma 1, le sedi e gli uffici del Corpo nazionale VV.F. e quelle centrali di Protezione Civile operano in sinergia con le strutture civili degli enti locali.

Art. 4

(strutture del Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze)

1- le strutture del Corpo Nazionale di Protezione Civile, Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze (PC, STU, PE) per lo svolgimento dei compiti affidatigli, sono così organizzate :

a) la Direzione Generale del Dipartimento PC, STU, PE svolge il compito di direzione e vigilanza sui vari organismi del Corpo Nazionale PC,STU,PE,. La Direzione Generale cura inoltre, attraverso le scuole di formazione di base ed i poli didattici regionali, la Formazione e l'aggiornamento del personale nonché delle associazioni di volontariato,

b) le Direzioni Regionali le quali, oltre ad esercitare il controllo ispettivo sugli Uffici Provinciali dipendenti, curano i collegamenti e coordinano l'azione del Corpo Nazionale PC, STU, PE, con gli altri operatori pubblici e privati interessati, per l'attività di Protezione Civile a livello regionale

il Direttore Regionale del Corpo Nazionale di PC, STU, PE, di concerto con l'amministrazione regionale, applica le direttive per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente di prevenzione e di Protezione Civile.

c) gli attuali Comandi Provinciali e le strutture di Protezione Civile locali, assumono la denominazione di Uffici Provinciali del Corpo Nazionale di PC, STU, PE, e curano l'azione del Corpo sul territorio; applicano, di intesa con le amministrazioni locali le direttive per lo svolgimento dell'attività di Protezione Civile soccorso prevenzione ed emergenze.

1. d) gli attuali distaccamenti assumono la denominazione di sezioni intercomunali del Corpo nazionale di PC, STU, PE, sono amministrate dal Capo Ufficio della provincia di appartenenza e sono dirette sul piano tecnico da un funzionario. Le sezioni intercomunali provvedono all'espletamento degli interventi di soccorso nel territorio di competenza, effettuano le pratiche di prevenzione e di verifica, svolgono attività di previsione e prevenzione, raccogliendo dati sui rischi nel territorio derivanti da cause naturali o antropiche, di intesa con gli Enti Locali interessati e con gli altri Enti Pubblici e privati dell'area geografica di loro pertinenza;

2. e) le sezioni volontarie comunali sono strutture organizzate a livello comunale, ovunque le istituzioni

locali ed i cittadini lo ritengono opportuno. Tali strutture sono gestite da personale volontario, dipendono dal Corpo Nazionale di PC, STU, PE, svolgono attività di soccorso tecnico urgente e concorrono all'attività di Protezione Civile. Le sezioni volontarie comunali sono dirette e coordinate dai funzionari degli uffici provinciali o intercomunali e vengono allertati dalla sala operativa provinciale.

3. le colone mobili di soccorso sono strutture costituite in ogni ufficio provinciale e intercomunale del Corpo nazionale di PC, STU, PE,. Tali strutture sono formate da un nucleo di persone nella proporzione di un terzo dell'organico dell'ufficio o sezione, opportunamente equipaggiato ed attrezzato per il tempestivo intervento in caso di calamità. Il personale del Corpo Nazionale di PC, STU, PE si alterna a rotazione, onde garantire il mantenimento attitudinale all'interventistica tra l'attività di soccorso tecnico urgente e quella di colonna mobile di soccorso. Il personale operativo nel periodo in cui è preposto all'attività di colonna mobile di soccorso, se non impiegato in situazioni operative o di addestramento, cura l'attività di previsione e prevenzione dell'ufficio o sezione di appartenenza, nonché di formazione.

4. g) gli uffici provinciali sono dotati, secondo la posizione geografica,



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

30/04/14

l'orografia del territorio e le particolare esigenze locali, di squadre di operatori specializzati, nei seguenti settori: elicotteristi, sommozzatori, radiometristi, padroni di barca e motoristi navali, nuclei di soccorso alpino fluviale, conduttori di mezzi speciali, radoriparatori, istruttori/formatori, operatori di squadra, esperti di tecniche sanitarie, speleologi. Le squadre di specialisti intervengono in ausilio alle squadre presenti sul territorio per una più efficace riuscita dei soccorsi in atto.

Articolo 5

(trasferimento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di PC, STU, PE)

1. – gli uffici ed il personale del Ministero dell'Interno operanti presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile sono trasferiti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

1. – all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante assorbimento di parte delle risorse di spese di cui alla legge 24 febbraio 1992, n° 225 e successive modifiche, oltre al bilancio ordinario di cui è titolare l'attuale Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7

(norme particolari e regolamento di attuazione)

- 1.- con apposito regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n° 400 sono stabilite:

- a) la distribuzione delle sezioni intercomunali sul territorio di ogni provincia sulla base dei criteri della densità abitativa, del livello di industrializzazione, della condizione morfologica ed idrogeologica del territorio, della categoria di pericolosità sismica. Tali sezioni sono dislocate sul territorio provinciale in modo da assicurare tempi massimi d'intervento, in ogni luogo della provincia.

- b) la strutturazione delle squadre e le rispettive competenze sul piano operativo del soccorso e del rapporto con gli enti locali;

- c) la quantità e la qualità degli automezzi, con il relativo equipaggio distinto per qualifiche e mansioni, da adibire al soccorso per ogni Ufficio Provinciale o sezione intercomunale, in relazione alla prevalenza dei criteri di cui alla lettera a.

articolo 8

(nome finali)

1. Sono abrogati il regio decreto 5 novembre 1937, n° 2678, - la legge 27 dicembre 1941, n° 1570, il secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1961, n° 469, - la legge 252/2004, il D.L. 217/2005 ed il regolamento di servizio di ultima emanazione.
2. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n° 225 e della legge 9 novembre 2001, n°



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

30/04/14

- 401, incompatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, le norme della presente legge con la normativa vigente.

1. – le presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9

(entrata in vigore)